

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL

L'anno 2025, il giorno 9 del mese di FEBBRAIO, alle ore 10.30 in Ragogna, presso la Sala Parrocchiale di Pignano di Ragogna in via Della Chiesa n. 1, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE AMICI PIGNANO per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario;
- 2) Modifica dello Statuto Sociale.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che si sono presentati in seconda convocazione n. 22 soci, in proprio o per delega, tra cui n. 13 componenti del Consiglio Direttivo. Ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare, trattandosi di Assemblea in seconda convocazione e con la presenza di almeno 3/4 degli associati ai sensi dell'art. 10 dello statuto (22 soci presenti su 29).

1) Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza il sig. Lizzi Simone, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Melchior Ivano.

2) Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che in data 25 settembre 2024, successivamente alla notifica sul RUNTS di modifica del Consiglio Direttivo, il funzionario della Regione ha riscontrato una "dicitura" non corretta all'art. 5 dello statuto dell'Associazione. Egli precisa che: *l'art. 5 dello statuto dell'Associazione deve essere modificato in quanto rimette al medesimo organo (il Consiglio Direttivo) sia il potere di deliberare il diniego/l'esclusione degli aspiranti soci e dei soci, sia la legittimità passiva a decidere degli eventuali ricorsi proposti da questi ultimi contro i predetti provvedimenti. Sarebbe opportuno che tali poteri fossero distribuiti fra due organi diversi (ad esempio il Consiglio Direttivo potrebbe deliberare il diniego/l'esclusione degli aspiranti soci e dei soci e questi ultimi potrebbero ricorrere all'assemblea quale "giudice dell'appello")*.

A seguito di colloqui telefonici si è concordato di aggiornare lo statuto come da indicazioni ricevute e di approvarlo con l'assemblea straordinaria dei soci, come prevede l'art. 10 dello statuto.

Il Presidente comunica quindi che dovranno essere modificati 2 paragrafi dell'art. 5 dello statuto, che riportano:

- *"In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso"* con la seguente frase: **In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.**
- *"Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi, all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione"* con la seguente frase: **Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.**

L'assemblea dei soci è favorevole con voto unanime alla modifica della frase dell'Art. 5 dello statuto. Si dà mandato al Presidente di procedere con l'immediata registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e successiva trasmissione al RUNTS.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale essendo le ore 11.00.

Allegati:

- Nuovo statuto Associazione Amici Pignano

Il Segretario di seduta Melchior Ivano



Il Presidente Lizzi Simone



REGISTRATO A UDINE IL 25 FEB. 2025
AL N°
SERIE 3 - PRIVATI N°
Liquidati Euro
firma su delega
IL FUNZIONARIO
Gloria Irete
Marco Bernardis

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI PIGNANO A.P.S.

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE AMICI PIGNANO A.P.S. avente sede legale nel Comune di Ragogna via Della Chiesa n. 2. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- Promuovere e organizzare manifestazioni di vario genere, culturali e ricreative, gare ed eventi sportivi, attività ludico-motorie, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, mostre;
- Contribuire alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dei Frazionisti di Pignano, degli Abitanti della frazione di Pignano e della Parrocchia di Pignano costituito dal Centro Sociale donato dall'Arcidiocesi di Carpi (sala parrocchiale), dalla casa Canonica, dai locali ad uso "chiosco" antistanti la Canonica e di tutti gli annessi terreni, ubicati nella frazione di Pignano;
- Promuovere e valorizzare il territorio della Frazione di Pignano e quello del Comune di Ragogna;
- Collaborare con la Parrocchia di Pignano e con altre associazioni alla promozione e organizzazione di eventi e manifestazioni di vario genere.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati e soci;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative;
- Rendite patrimoniali;
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private;
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) Associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci. E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci onorari;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci sostenitori.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle Associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro 30 giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'Associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota associativa o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi o per successione a causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) L'organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto, affissione presso la sede, avviso telematico o verbale contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti o comunicarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) eleggere gli organi sociali;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà con una nuova votazione, salvo diverso accordo tra i candidati.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.11

L'Organo di Amministrazione è composto da 7 a 15 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 4 (quattro) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, I comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori. Può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto dall'Organo di Amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione.
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accetta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa. Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto a Ragogna il 9 febbraio 2025

il Segretario verbalizzante Sig. Malchior Ivano

il Presidente Lizzi Simone